

SCHEMA TECNICA

REVISIONE DEL MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA: VALORIZZAZIONE DEGLI SBILANCIAMENTI EFFETTIVI

277/2017/R/EEL (*)

Con il documento di consultazione 277/2017/R/EEL l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra orientamenti su ulteriori interventi sul regime transitorio della disciplina degli sbilanciamenti, che accompagnino la transizione verso la soluzione organica di regime, consentendo fin da subito di tenere conto di alcuni elementi della futura normativa europea sul bilanciamento elettrico.

L'insieme delle misure prospettate consente di migliorare la coerenza del segnale di prezzo con le reali esigenze di bilanciamento del sistema e di contrastare efficacemente sia le strategie di programmazione non diligente nei confronti del sistema adottate dagli utenti del dispacciamento legate alle anomalie sul segno dello sbilanciamento aggregato zonale (in attuazione di quanto già disposto con la delibera 800/2016/R/eel), sia le strategie di programmazione non diligente all'interno della medesima macrozona.

Considerata la disciplina degli sbilanciamenti attualmente in vigore, il documento valuta, in particolare, di:

- ✓ adottare, a partire dalla proposta elaborata da Terna (allegata al documento) in attuazione della delibera 800/2016/R/eel, una nuova metodologia di determinazione dello sbilanciamento aggregato zonale che richiede di conoscere, oltre ai programmi di immissione e prelievo, soltanto le misure dei transiti e non anche quelle di immissione o prelievo, di più difficile determinazione con le tempistiche necessarie. Tale nuova metodologia consentirebbe, inoltre, di tenere in considerazione anche l'effetto delle perdite sulla rete di trasmissione nazionale, fornendo, quindi, un'indicazione ancora più accurata sull'effettivo stato del sistema. Con riferimento alle tempistiche con cui il segno dello sbilanciamento aggregato zonale è reso noto (con i relativi prezzi), l'Autorità, anche in considerazione dei limitati scostamenti tra i valori disponibili il giorno successivo (D+1) e quelli disponibili il mese successivo (M+1) che emergono nel periodo di analisi di Terna, intende valutare l'utilizzo in via definitiva del valore del segno determinato in D+1 sin dalla prima applicazione della metodologia;
- ✓ introdurre il corrispettivo di non arbitraggio macrozonale per i punti di dispacciamento per le unità di consumo e le unità di produzione non abilitate, al fine di rendere coerenti i prezzi zionali con i prezzi macrozionali applicati per la valorizzazione degli sbilanciamenti;
- ✓ ripristinare, fin da subito, il sistema *single pricing* anche per le unità non abilitate, in coerenza con la regola generale prevista all'articolo 52 del regolamento europeo "*Establishing a guideline on electricity balancing*" (c.d. *balancing code*) che ha recentemente ottenuto il parere favorevole degli Stati membri in esito alla procedura di Comitologia.

L'Autorità ritiene che gli orientamenti esposti nel documento trovino applicazione dall'1 luglio 2017 e che, nelle more, rimanga in vigore l'attuale regolazione (basata sul sistema misto *single-dual pricing* per le unità di consumo e per le unità di produzione programmabili, e basata sul *single pricing* per le unità di produzione non programmabili). La nuova modalità di determinazione dello sbilanciamento aggregato zonale, infatti, appare di urgente implementazione in quanto è più coerente con l'effettivo stato del sistema e, congiuntamente con gli altri orientamenti, consente di tenere conto, per quanto possibile fin da subito, delle prescrizioni del *balancing code*.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro e non oltre il 22 maggio 2017.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento.